

CONVENZIONE "PATENTE PROTETTA" PER IDEALMUTUA – SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

CHI ASSICURIAMO i Dipendenti / Agenti Rappresentanti dell'Azienda contraente del certificato di assicurazione, **Titolari delle patenti** di guida **indicate** nel certificato di assicurazione

GARANZIE VALIDE - ATTIVABILI COME DI SEGUITO SPECIFICATO**SEZIONE TUTELA LEGALE****PER QUALI SPESE**

Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dall'assicurato, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice.

PER QUALI EVENTI

Difesa Penale: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.

Sanzioni Amministrative Accessorie: proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S.

Errata Variazione dei punti: presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

Consulenza telefonica ARAGTEL nell'ambito delle prestazioni previste in polizza, al **numero verde 800.508.008**.

MASSIMALE

€ 11.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Difesa penale: in tutta **Europa** e **Paesi del bacino del Mediterraneo**.

Violazioni al C.d.S e Sanzioni Amministrative Accessorie: in tutta **Europa**.

Errata variazione dei punti: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica San Marino.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE**PER QUALI SPESE**

Indennità Autoscuola qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di violazione del C.d.S., avvenuta in costanza di polizza, la Società garantirà entro il limite massimo di € 500,00 il costo necessario all'Assicurato stesso per frequentare presso un'autoscuola un corso valido, ai sensi di legge, per recuperare i punti persi.

Indennità Zero Punti: qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al NCdS che lo portano a zero punti la Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione.

SOTTOLIMITI

Indennità Autoscuola: € 500,00

Indennità Zero Punti: € 1.000,00

- **ridotta al 50%** nell'ipotesi di inabilitazione alla guida avvenuta nei Paesi dell' Europa (Italia esclusa) e dell'intera Turchia, connesse a violazioni avvenute all'estero e assimilabili a quelle previste ai sensi di Polizza;

- **ridotta del 30%** nell'ipotesi di ritiro/revoca/sospensione comminate a **neopatentati** (coloro ai quali rilasciata Patente di Guida da meno di 3 anni).

ESTENSIONE TERRITORIALE

Diaria: in tutta **Europa** e l'intera **Turchia**.

Indennità Autoscuola, Indennità Zero Punti: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica San Marino.

SEZIONE DIARIA**PER QUALI SPESE**

Diaria in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale. Sono compresi i casi previsti dall'Art. 149 comma 5 e dall'Art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada.

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione e/o revoca della patente di guida.

La diaria opera a favore dell' Azienda che intende garantirsi contro il pregiudizio economico subito in qualità di datore di lavoro a seguito del ritiro e/o sospensione della patente dei **soggetti operanti presso di essa per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'attività svolta**.

Ferma la necessaria esistenza della funzionalità sopra descritta, qualora l'Azienda Assicurata sia costituita in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci o amministratori che prestano attività continuativa presso l'Azienda.

SOTTOLIMITI**DIARIA**

indicata nella domanda d'iscrizione per un massimo di **180 giorni**

CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 "Infrazioni al Codice della Strada"

La garanzia "**Sanzioni Amministrative Accessorie**" della **Sezione Tutela Legale** e la garanzia "**Diaria**" della **Sezione Perdite Pecuniarie** possono essere estese ai casi di ritiro e/o sospensione della patente per violazioni di specifiche norme del Nuovo Codice della Strada (artt. **142** (c.9-12) - **143** (c.12) - **145** (c.11) - **146** (c.3bis) - **147** (c.6) - **148** (c.16) - **149** (c.5) - **150** (c.5) - **172** (c.8-9) - **176** (c.22) - **186** (c.2)).

La diaria opera a favore dell'Azienda Assicurata che intende garantirsi contro il pregiudizio economico subito in qualità di datore di lavoro a seguito del ritiro e/o sospensione della patente dei **soggetti operanti presso di essa per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'attività svolta**.

Ferma la necessaria esistenza della funzionalità sopra descritta, qualora l'Azienda Assicurata sia costituita in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci o amministratori che prestano attività continuativa presso l'Azienda.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Condizione Aggiuntiva 1: in tutta **Europa** e l'intera **Turchia**.

Condizioni Particolari – POLIZZA PATENTE PROTETTA**Art. 14 – Esclusioni valide per tutte le Sezioni**

Le prestazioni garantite non operano: a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui al DPR 254/06 e successive modifiche; e) nei casi di violazione dell'Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e dell'Art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada; f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. - 16 Sezione Tutela Legale – Prestazioni garantite ed estensione territoriale – e dall'Art. 22 Sezione Perdite Pecuniarie – Prestazioni garantite ed estensione territoriale; h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i) limitatamente al pagamento della diaria di cui all'Art. 22 Sezione Perdite Pecuniarie – Prestazioni garantite ed estensione territoriale punto 1 ed alle Condizioni Aggiuntive 1 e 2 – se l'Assicurato ha subito un precedente provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società. La presente esclusione non opera qualora la polizza venga stipulata "SU TARGA"; l) limitatamente all'Art. 16 Sezione Tutela Legale – Prestazioni garantite ed estensione territoriale punto 2 - Violazioni al Codice della Strada - e punto 3 – Sanzioni Amministrative Accessorie - per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada.

SEZIONE TUTELA LEGALE**Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 19 comma 4; le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 19 comma 5; le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. 3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 21 comma 1.

Art. 16 – Prestazioni garantite ed estensione territoriale

Le garanzie valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per: 1. Difesa Penale. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. Violazioni al Codice della Strada. Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto; 3. Sanzioni Amministrative Accessorie. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada; 4. Errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato; 5. ARAGTEL – Consulenza Telefonica L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero 800.508.008 "ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza: chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti; informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza; informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria. Le prestazioni garantite sono estese ai casi assicurativi avvenuti in: Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: limitatamente alla prestazione di cui al punto 1 - Difesa Penale – del presente articolo; Europa: limitatamente alle prestazioni di cui ai punti: 2 Violazioni al Codice della Strada, e 3 – Sanzioni amministrative accessorie del presente articolo, per violazioni analoghe a quelle garantite dai punti stessi Tutte le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalle ore 24 della data di efficacia della polizza, e valgono per violazioni del Codice della Strada commesse in costanza di polizza, salvo espressa deroga. In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento la Società si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni Particolari e aggiuntive 1 e 2 di polizza.

Art. 17 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 18 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative. 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 19 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 21 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 20- Recupero di somme

1. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 21 - Libera scelta del Legale

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. 3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 4. L'Assicurato è inoltre tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE**Art. 22 - Prestazioni garantite ed estensione territoriale**

Le garanzie valgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano per: 1. Diaria. Qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo previsto in polizza. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'Art. 149 comma 5 e dell'Art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%. La presente prestazione è garantita anche nel caso in cui l'interdizione alla guida avvenga in Europa o in Turchia a seguito di incidente stradale o per la violazione di fattispecie analoghe a quelle previste dagli Artt. 149 comma 5 e 150 comma 5 del Codice della Strada. Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per le fattispecie sopra indicate, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. 2. Indennità Autoscuola. La Società rimborserà entro il limite di € 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 14 lettera e) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'Art. 186 del Codice della Strada - guida sotto l'influenza dell'alcool; 3. Indennità Zero Punti. La Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame. Tutte le prestazioni di cui al presente Art. 22 decorrono dalle ore 24 della

data di efficacia della polizza, e valgono per violazioni del Codice della Strada commesse in costanza di polizza, salvo espressa deroga. In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento la Società si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni Particolari e aggiuntive 1 e 2 di polizza.

Art. 23 – Denuncia e gestione del caso assicurativo relativo alla Diaria

Il Contraente / Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia. Con la notizia fornita alla Società il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento inibitorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta; fermo quanto stabilito all' art. 4 punto 1 e all'art. 12 delle presenti condizioni, qualora tale dichiarazione non venga fornita, o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia decade e la diaria convenuta non può essere corrisposta. Il Contraente / Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione. L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. Il Contraente / Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. Il presente Art. 23 opera a parziale deroga degli Artt. 11 e 19 delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia del caso Assicurativo e - Gestione del caso assicurativo.

Art. 24 – Neopatentati

Limitazione valida solo nella formula "AD PERSONAM". La diaria pattuita in polizza di cui all'Art. 22 punto 1 ed alle Condizioni Aggiuntive 1 e 2 (ove sottoscritte) è ridotta del 30% per coloro a cui sia stata rilasciata la patente di guida da meno di tre anni. La presente limitazione non si applica nel caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia esclusa) o in Turchia.

Condizione aggiuntiva 1 - "Infrazioni al Codice della Strada"

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo La presente condizione aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 16 Sezione Tutela Legale – Prestazioni garantite ed estensione territoriale - ed all'Art. 22 Sezione Perdite Pecuniarie – Prestazioni garantite ed estensione territoriale delle Condizioni di Polizza.

TUTELA LEGALE

In estensione all'Art. 16 – Prestazioni garantite ed estensione territoriale: opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia

PERDITE PECUNIARIE

In estensione all'Art. 22 – Prestazioni garantite ed estensione territoriale: pagamento al Contraente della diaria convenuta in polizza

Le prestazioni di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie di cui sopra sono garantite per le violazioni dei seguenti articoli:

Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità; Art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata; Art. 145 comma 11 Precedenza; Art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale; Art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello; Art. 148 comma 16 Sorpasso; Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli; Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna; Art. 172 comma 10 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta; Art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali; Art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'Art. 14 - Esclusioni - lettera e).

Le sopra elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente, datore di lavoro o azienda, indicato in polizza, contro il pregiudizio economico ad esso derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia **subiti da soggetti operanti presso di esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'attività svolta. Ferma la necessaria esistenza della funzionalità appena descritta, qualora il Contraente sia costituito in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.**

Le prestazioni di cui sopra sono garantite nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida avvengano in Europa o in Turchia a seguito della violazione di fattispecie analoghe a quelle degli articoli di cui sopra. **Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.** L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria. In deroga all'Art. 18 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione **nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%.** Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse **durante il periodo di efficacia del contratto. Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.**

Condizione aggiuntiva 2 - "Autotrasportatore"

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo La presente condizione aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 16 Sezione Tutela Legale – Prestazioni garantite ed estensione territoriale - ed all'Art. 22 Sezione Perdite Pecuniarie – Prestazioni garantite ed estensione territoriale delle Condizioni di Polizza.

TUTELA LEGALE

In estensione all'Art. 16 – Prestazioni garantite ed estensione territoriale: opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia

PERDITE PECUNIARIE

In estensione all'Art. 22 – Prestazioni garantite ed estensione territoriale: pagamento al Contraente della diaria convenuta in polizza

Le prestazioni garantite verranno corrisposte a condizione del favorevole accoglimento dell'opposizione o del ricorso proposti. Sono garantite le violazioni di cui: Art. 6 comma 12 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati; Art. 10 comma 24 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; Art. 62 comma 7 Massa limite; Art. 164 comma 9 Sistemazione del carico sui veicoli; Art. 179 comma 9 Cronotachigrafo e limitatore di velocità; Art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'Art. 14 – Esclusioni – lettera e). Le prestazioni di cui sopra sono garantite nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida avvengano in Europa o in Turchia a seguito della violazione di fattispecie analoghe a quelle degli articoli di cui sopra. **Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.** In deroga all'Art. 18 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione **nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%.** Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse **durante il periodo di efficacia del contratto. Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.**